



CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL'ASTIGIANO

SERVIZIO AFF. GEN. / PERSONALE / LEGALE

DETERMINAZIONE

N. 17 DEL 14/12/2010

Oggetto: Causa avanti il Tribunale di Asti per il risarcimento dei danni patrimoniali scaturiti dalla saturazione anticipata dalla discarica di Vallemanina, nei confronti dei soggetti condannati in sede penale e società conferitrici, Patrocinatore Avv. Enrico Piovano del Foro di Torino. Impegno di spesa.

L'anno **DUEMILADIECI**, il giorno **QUATTORDICI** del mese di **DICEMBRE** nella sede consortile, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, nell'esercizio delle proprie funzioni;

IL SEGRETARIO CONSORTILE - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con verbale n. 11 adottato in data 11 Novembre 2004 l'Assemblea del Consorzio Smaltimento Rifiuti Astigiano ha deliberato la trasformazione per scissione parziale del Consorzio Smaltimento Rifiuti Astigiano, a mezzo di trasferimento di parte del suo patrimonio a nuova Società per azioni costituita ex art. 113, comma XIII, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., e limitazione dell'oggetto del Consorzio alle funzioni amministrative di governo dei servizi di Bacino e di Ambito relativi ai rifiuti, ai sensi dell'art. 35, comma VIII, L. 28 dicembre 2001, n. 488, e dell'art. 20, L.R. 24 ottobre 2002, n. 24;

- Che, in conseguenza dell'adozione dell'atto di trasformazione, in data 03 gennaio 2005 è diventato operativo il Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell'Astigiano, costituitosi ai sensi della L.R. 24/10/2002 n. 24;

RILEVATO che il C.S.R.A. aveva intrapreso un giudizio di cognizione, aventi ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali scaturiti dalla saturazione anticipata dalla discarica di Vallemanina, nei confronti dei soggetti condannati in sede penale e società conferitrici, e si incaricava del patrocinio legale l'avvocato Enrico Piovano del foro di Torino;

- Che a seguito della trasformazione il Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell'Astigiano provvedeva a subentrare nella causa di cui trattasi e tal fine con Determinazione del Segretario Consortile n. 9 del 12/07/2005 provvedeva ad impegnare un importo di € 47.812,50 onde far fronte alle spese legali di causa come da proposta di parcella del legale Avv. Piovano;

- Che con successiva Determinazione del Segretario Consortile n. 35 del 17/11/2005 provvedeva ad impegnare un'ulteriore somma di € 2.000,00 in favore dell'Avv. Piovano inerente il mandato di verifica della solvibilità dei soggetti tenuti al risarcimento danni di cui è causa;

DATO ATTO che il Segretario Consortile con Determinazione n. 1 del 10/02/2006, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del C.B.R.A. n. 06 in data 08/02/2006, con la quale, si deliberava "la necessità che l'Ente si costituisca in giudizio c/o il Tribunale Civile di Asti, G.I. Dott.ssa Dolcino – R.G. n.2935/2004, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, ed in particolare per l'ottenimento di un provvedimento che dichiari la sussistenza delle pretese di risarcimento derivanti dalle vicende penali cognite di Vallemanina, e contestualmente si autorizzava il Presidente del C.B.R.A. pro tempore a costituirsi in giudizio e si dava indirizzo al sottoscritto Segretario di non procedere ad impegno di spesa in correlazione a quanto concordato con l'Avv. Piovano nella seduta del C.d.A. del 16/11/2005", nominava l'Avv. Enrico Piovano del Foro di Torino con studio in Torino, C.so Galileo Ferrarsi, n.53, ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. Roberto Ponchione del Foro di Asti, con studio in Asti, C.so Alfieri n.195, conferendogli ogni più ampio mandato e facoltà di legge di dedurre e contro dedurre nel seguente grado di giudizio;

- che il Segretario Consortile con Determinazione n. 10 del 20/09/2006 nomina l'Avv. Enrico Piovano patrocinatore legale conferendogli ogni più ampio mandato e facoltà di legge in merito al giudizio presso la Corte di Cassazione per regolamento preventivo di giurisdizione al fine di superare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevato dalla controparte convenuta nella causa civile presso il tribunale di Asti relativo al contenzioso Vallemanina;

- che la Corte di Cassazione emetteva sentenza favorevole al C.B.R.A. consentendo al proprio patrocinatore legale Avv. Enrico Piovano di riassumere la causa presso il Tribunale Civile di Asti ex artt. 367, n. 2 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. mediante presentazione atto in data 21/04/2009;

CONSIDERATO che ancora oggi tale contenzioso è ancora in atto;

RITENUTO pertanto, la necessità di procedere all'adozione di idoneo provvedimento per un ulteriore impegno di spesa onde far fronte alle spese legali di causa;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art.184;

D E T E R M I N A

1. Di confermare la parte premessa che qui si intende per integralmente trascritta.
2. Di impegnare, per l'espletamento dell'incarico legale di patrocinatore nel giudizio descritto in premessa, un ulteriore importo di € 4.100,00, con imputazione all'intervento codice 1.01.02.03 cap. 403/0 del bilancio esercizio 2010 che presenta la necessaria disponibilità.

La sottoscrizione della presente determinazione equivale quale visto contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

*Il Responsabile unico dei Servizi
F.to Dott. Giampiero Vangi*



VISTO DI COMPATIBILITA' DI CASSA

Il sottoscritto VANGI dott. Giampiero, responsabile dell' Area Contabile e del Servizio Finanziario del Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell' Astigiano, certifica che sulla su esposta determinazione, sussiste la compatibilità di cassa, ai sensi dell'art. 9. comma 1, lett. a) n. 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009.

Data: 14/12/2010

*Il Responsabile dell'area Contabile e del Servizio Finanziario
F.to Vangi dr. Giampiero*

